

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"AUGUSTUS FILADELFIA OdV"**

ART. 1 DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. Nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile e delle normative in materia di associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata "AUGUSTUS FILADELFIA OdV", di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. L'Associazione ha sede legale in via Aldo Moro n.4 nel comune di Filadelfia. L'eventuale variazione della sede legale, se effettuato nell'ambito comunale di Filadelfia, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere effettuata dall'organo di Amministrazione.
4. Essa opera nel territorio della provincia di Vibo Valentia, ed intende operare anche in ambito regionale, nazionale e Internazionale.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2-Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Associazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Associazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione sarà quindi "Augustus Filadelfia ODV".
2. L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.3-STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale vigente e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.4-EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART.5-INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.6-SCOPI-FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera a) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- b) interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera b) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;



- c) prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera c) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art.5 comma 1) lettera d) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi art.5 comma 1 lett. e) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- g) formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera g) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera h) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera i) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera j) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera k) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera l) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, di cui all'art.5 comma 1 lett.m) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- n) cooperazione allo sviluppo di cui all'art.5 comma 1 lett.n) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, di cui all'art.5 comma 1 lett.o) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui all'art.5 comma 1 lett.p) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui all'art.5 comma 1 lett.q) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;



- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell'art.5 comma 1) lettera r) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
 s) agricoltura sociale di cui all'art.5 comma 1 lett.s) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
 t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 comma 1 lett.t) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.; ;
 u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui all'art.5 comma 1 lett.u) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
 v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera v) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
 w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art.5 comma 1 lett.w) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
 x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera x) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
 y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, come da art.5 comma 1 lettera y) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
 z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera z) del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
 3. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
 1. Al fine di raggiungere le proprie finalità e scopi di cui all'articolo precedente, l'Associazione metterà in campo le attività di seguito indicate ed altre ad esse connesse:
 - a) **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art 5 comma a D.lgs. 117/2017 e s.m.i.):** tramite consegna diretta a singoli e/o famiglie di borse/collette e banco alimentari; organizzazione di mercatini per la raccolta fondi; promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali; collaborazione nell'attuazione dei piani di zona; supporto alle strutture dei servizi sociali degli Uffici di zona; interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio; interventi di sostegno per extracomunitari; interventi per la piena integrazione delle persone disabili; interventi per le persone anziane e disabili anche attraverso l'istituzione, gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, e delle dipendenze, non siano assistibili a domicilio; prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.



- b) **interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma b D.lgs. 117/2017 e s.m.i.):** tramite trasporto e soccorso infermi, con veicoli speciali e di soccorso anche in convenzione con Enti pubblici o privati; attività di assistenza sanitaria a manifestazioni e/o eventi; attività di prevenzione atte alla programmazione di azioni destinate alla mitigazione del rischio ed alla diffusione della cultura sanitaria; attività di formazione del settore sanitario rivolte a personale sanitario e laico; programmazione attività sanitarie domiciliari; realizzazione di momenti formativi, informativi, divulgativi atte alla prevenzione di patologie cronici e invalidanti tramite incontri con esperti del settore.
- c) **prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma c D.lgs. 117/2017 e s.m.i.)** tramite: attività di assistenza alle fasce deboli; attività di assistenza a persone affette da disabilità; attività assistenziali finalizzate alla promozione della salute ed alla prevenzione; attività di assistenza a persone anziane; attività di assistenza a persone non autosufficienti; attività assistenziali anche tramite assistenza domiciliare o all'interno di strutture di recupero e cura; attività di assistenza e recupero persone con dipendenze; attività di formazione del settore socio-sanitario; promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociosanitari e assistenziali.
- d) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5 comma e D.lgs. 117/2017 e s.m.i.)** tramite: promozione e organizzazione di incontri con esperti per favorire la tutela dell'ambiente; promozione e organizzazione di attività connesse all'attività di interesse generale; pulizia e gestione di parchi o aree degradate; incontri per sensibilizzare le persone alla tutela dell'ambiente attraverso diversi stili di vita.
- e) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5 comma f D.lgs. 117/2017 e s.m.i.)** tramite: Promozione di attività atte a sensibilizzare la popolazione sulla tutela dell'ambiente; Attività legate al censimento del patrimonio culturale; Attività connesse alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito emergenziale (D.lgs. 01/2018).
- f) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 (art. 5 comma i D.lgs. 117/2017 e s.m.i.)** tramite: attività editoriali; promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato attraverso manifestazioni pubbliche e/o private; promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato attraverso incontri presso istituti scolastici e/o para scolastici; promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato attraverso canali web.
- g) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma w D.lgs. 117/2017 e s.m.i.)** tramite: istituzione e gestione centri di ascolto; attivazione di sportelli dedicati alla tematica di cui all'attività di interesse generale; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati da destinare ad attività di



pubblica utilità; riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata; promozione, organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche.

- h) attività di protezione civile ai sensi del D.lgs. 02 gennaio 2018 n. 1, e successive modificazioni (art. 5 comma y D.lgs. 117/2017 e s.m.i.) tramite tutte le attività previste e permesse dalla vigente normativa in materia (D.lgs. 01/2018).

ART.7-AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Garanti, se nominato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; Il collegio dei Garanti, se nominato, dovrà riunirsi per esaminare il ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota sociale è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci, essa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8-DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di
 - a) partecipare attivamente alla vita associativa, alla sua organizzazione e gestione;
 - b) ricevere apposita copertura assicurativa ai sensi dell'art. 18 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute durante lo svolgimento delle attività per conto dell'Associazione;
 - d) partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli aderenti;
 - e) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - f) esaminare i libri sociali ed ogni atto associativo;
 - g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) rispettare lo Statuto, il regolamento interno (se emanato) e tutte le determinazioni e/o deliberazioni emanate dagli organi sociali;
 - b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
 - c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.



ART.9-PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Garanti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; Il collegio dei Garanti, se nominato, dovrà riunirsi per esaminare il ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.10-VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART.11 -GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;



- c) l'organo di controllo o Collegio dei Garanti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
 4. I componenti degli organi sociali restano in carica cinque anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.

ART.12-ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI-REGOLE DI VOTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500; e sino ad un massimo di 5 associati se l'Associazione ha 500 o più associati.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un componente nominato dall'assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.
8. L'Assemblea degli aderenti può essere convocata in sessione Ordinaria o Straordinaria.

ART.13-ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI IN SEDUTA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.



2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
5. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
6. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
7. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. L'Assemblea degli aderenti, convocata in sessione ordinaria, ha il compito di:
- a) Eleggere ed eventualmente revocare i componenti del Consiglio Direttivo (organo amministrativo);
 - b) eleggere e revocare eventualmente i componenti del Collegio dei Garanti;
 - c) deliberare su ogni altro argomento che l'organo amministrativo vorrà ad esso sottoporre;
 - d) approvare il Bilancio Consuntivo;
 - e) approvare il Bilancio di Previsione;
 - f) Approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione.
 - g) Stabilire l'importo ed i termini di versamento della quota associativa.

ART.14-ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI IN SEDUTA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea degli aderenti in seduta straordinaria è convocata dal Presidente dietro deliberazione dell'organo amministrativo. Essa è validamente costituita con almeno la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. L'Assemblea degli aderenti, convocata in seduta straordinaria, ha il compito di:
- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) deliberare la revoca dell'intero Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole unanime dei presenti;
 - d) deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritenga necessario.

ART.15-CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo che governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate con le modalità indicate nel regolamento e dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Un amministratore/consigliere decade automaticamente se assente per tre volte, senza un valido motivo, in un anno solare alle sedute dell'organo amministrativo.

5. Alla decadenza degli amministratori/consiglieri si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori/consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
- a) amministra l'Associazione;
 - b) elegge al suo interno il Presidente;
 - c) elegge il Segretario ed il Tesoriere i quali potranno essere nominati anche al di fuori dell'organo amministrativo, in questo caso siederanno in consiglio direttivo con parere consultivo ma senza diritto di voto;
 - d) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - e) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - f) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - g) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - i) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - j) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione ai vari albi a cui vorrà accedere l'Associazione;
 - k) disciplina l'ammissione degli associati;
 - l) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - m) convoca l'assemblea degli aderenti in seduta ordinaria;
 - n) convoca l'assemblea degli aderenti in seduta straordinaria;
 - o) approva il simbolo associativo, la bandiera, le divise da indossare da parte degli aderenti.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
9. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare all'unanimità il Presidente.
10. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualifica di aderente dei membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà o qualora non sia possibile procedere alla surroga, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.
11. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

ART.16-IL PRESIDENTE

1. Il presidente è legale rappresentante pro tempore dell'Associazione, è il presidente dell'organo di amministrazione, è il presidente dell'Assemblea degli aderenti.
2. Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti al suo interno.
3. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione degli organi sociali.
5. Sono compiti del presidente:
 - a) la rappresentanza legale dell'Associazione;



- b) il coordinamento politico dell'Associazione;
 - c) l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi sociali riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta;
 - d) la sottoscrizione di atti e/o convenzioni a nome dell'Associazione per il perseguimento degli scopi statuari;
 - e) la rappresentanza in sede di giudizio e dinanzi a Enti pubblici e/o privati dell'Associazione.
9. Il Presidente con propria determina, ha facoltà di adottare, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; tali provvedimenti dovranno essere ratificati dall'organo amministrativo nella prima seduta utile.
10. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.17-IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o tra gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa.
2. La Segreteria ha il compito di:
- a) Gestire la comunicazione tra l'Associazione e gli aderenti;
 - b) Redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute dell'organo amministrativo, dell'Assemblea degli aderenti e di tutte le riunioni ufficiali;
 - c) Redigere e conservare il registro degli aderenti (Libro Soci) e tutti i registri istituiti dall'organo amministrativo anche meccanicamente.
3. In caso di assenza o impedimento temporanei, o su delega motivata, le sue funzioni saranno svolte da un suo delegato.

ART.18-IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione.
2. Il Tesoriere:
- a) Provvede ai pagamenti ed all'incasso degli introiti rispettivamente su mandati e reversali di incasso predisposti dall'organo amministrativo;
 - b) Gestisce la tenuta dei conti correnti, dei registri contabili dell'Associazione;
 - c) Provvede inoltre alla registrazione delle scritture, alla predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'assemblea degli aderenti per l'approvazione nei termini statuari;
 - d) Nell'esercizio delle sue funzioni il Tesoriere potrà avvalersi (dietro autorizzazione dell'organo amministrativo) dell'ausilio di un professionista avente i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia.

ART.19-COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è un organo statuario di garanzia e controllo regolamentare dell'Associazione, i suoi componenti sono eletti dall'Assemblea degli aderenti, ed ha il compito di:
- a) interpretare le norme statuarie e regolamentari e fornire pareri agli organi statuari sulla loro corretta applicazione e sulla conformità degli Statuti e dei regolamenti delle strutture periferiche;
 - b) emettere, su esplicita richiesta, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi statuari;
 - c) dirimere le controversie sorte fra componenti degli organi statuari, tra organi diversi o tra gli aderenti erogando, ove nel caso, eventuali sanzioni;
 - d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato. Il suo lodo è appellabile innanzi al giudice ordinario nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento da parte del soggetto interessato.
2. Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, i quali non dovranno essere componenti di altri organi statuari.



3. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute dell'organo amministrativo relativamente a discussioni di atti inerenti alle competenze del Collegio.
4. L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.
5. Il Collegio dei Garanti deve dare comunicazione a tutte le parti coinvolte contemporaneamente all'avvio della fase istruttoria e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta.
6. Le decisioni assunte sono esecutive decorsi i termini previsti per opporre ricorso.
7. In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Collegio dei Garanti, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti.
8. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.20-COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è ed ha il compito di:
 - a) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura amministrativa e patrimoniale dell'Associazione;
 - b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare al Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'Assemblea degli aderenti.

ART.21-LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura della segreteria;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della segreteria;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura della segreteria.
2. I predetti libri sociali potranno essere tenuti anche meccanograficamente.
3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, con le modalità indicate dal regolamento.

ART.22-RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

ART.23-I BENI

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.



2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART.24-DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.25-BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.26-BILANCIO SOCIALE

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

ART.27-CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della segreteria, presso la sede legale dell'Associazione.

ART.28-PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART.29-GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Le Cariche sociali e tutti gli incarichi conferiti all'interno dell'Associazione sono gratuiti, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle stesse, secondo le vigenti normative fiscali.

ART.30-RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

ART.31-RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART.32-ASSICURAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE



1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART.33-DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART.34-DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.35-NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firme

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1) <u>Angel Gagliardi</u> | 2) <u>Caterina Geli</u> |
| 3) <u>Enrico Gagliardi</u> | 4) <u>Bianca Re</u> |
| 5) <u>Paolo Re</u> | 6) <u>Arturo Re</u> |
| 7) <u>Re Re</u> | 8) <u>Luca Corino</u> |
| 9) <u>Bartolomeo Gagliardi</u> | 10) <u>Giulio Re</u> |
| 11) <u>Carlo Corino</u> | 12) <u>Giuseppe Gagliardi</u> |
| 13) <u>Stefano</u> | 14) <u>De Re</u> |
| 15) <u>Enrico Gagliardi</u> | 16) <u>Therese Geli</u> |
| 17) <u>Stefano</u> | 18) <u>Correntino Barbera</u> |
| 19) <u>Franco De Niro</u> | |

L'ADDETTO*

Ada Flora D'Astoli

*Firma su delega del Direttore Provinciale

Marco Vito Geraci

Registrato a Vibo Valentia il 16 FEB 2023
al N. 153 Serie 3 e Versati con 1444
di pagamento F23/F24 Euro
AUT ESENTI

Pag. 13 a 13